

Legge federale sull'acquisto di fondi da parte di persone all'estero (LAFE)

Modifica del 22 marzo 2002

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto il rapporto della Commissione degli affari giuridici del Consiglio nazionale del 15 ottobre 2001¹,

visto il parere del Consiglio federale del 21 novembre 2001²,

decreta:

I

La legge federale del 16 dicembre 1983³ sull'acquisto di fondi da parte di persone all'estero è modificata come segue:

Art. 8 cpv. 3 terzo periodo

Abrogato

Art. 9 rubrica e cpv. 4

Motivi cantonali d'autorizzazione

⁴ Un'autorizzazione non è computata nel contingente:

- a. se l'alienante ha già ottenuto l'autorizzazione per l'acquisto dell'abitazione di vacanza o dell'unità d'abitazione in un apparthotel;
- b. se essa è rilasciata giusta l'articolo 8 capoverso 3;
- c. per l'acquisto di una parte di comproprietà di un'abitazione di vacanza o di un'unità di abitazione in un apparthotel, a condizione che l'acquisto di un'altra parte di comproprietà della medesima abitazione di vacanza o unità d'abitazione in un apparthotel sia già stato computato nel contingente.

Art. 11 Contingenti d'autorizzazioni

¹ Il Consiglio federale stabilisce i contingenti cantonali annui delle autorizzazioni per l'acquisto di appartamenti di vacanza e di unità d'abitazione in apparthotel nei

¹ FF **2002** 964

² FF **2002** 2413

³ RS **211.412.41**

limiti di un numero massimo previsto per l'insieme del Paese, tenendo conto degli interessi superiori dello Stato e degli interessi economici del Paese.

² Il numero massimo secondo il capoverso 1 non deve superare le 1500 unità di contingente.

³ Il Consiglio federale determina i contingenti in funzione dell'importanza del turismo per i Cantoni, dei piani di sviluppo turistico e della quota di proprietà fondiaria straniera sul loro territorio.

⁴ I Cantoni regolano la distribuzione delle autorizzazioni nell'ambito dei loro contingenti.

II

¹ La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

² Entra in vigore il primo giorno del secondo mese dopo la scadenza del termine inutilizzato di referendum o con la sua accettazione in votazione popolare.

Consiglio nazionale, 22 marzo 2002

La presidente: Liliane Maury Pasquier
Il segretario: Christophe Thomann

Consiglio degli Stati, 22 marzo 2002

Il presidente: Anton Cottier
Il segretario: Christoph Lanz

Data di pubblicazione: 9 aprile 2002⁴

Termine di referendum: 18 luglio 2002

3125

⁴ FF 2002 2479